

Federica Cengarle

**Enrico VII e le città lombarde (1311),
tra duttilità politica e affermazioni autoritarie: qualche nota**

Reti Medievali Rivista, 15, 1 (2014)

<<http://rivista.retimedievali.it>>



Enrico VII e il governo delle città italiane (1310-1313)

a cura di Gian Maria Varanini

Firenze University Press

Enrico VII e le città lombarde (1311), tra duttilità politica e affermazioni autoritarie: qualche nota*

di Federica Cengarle

Evigilate igitur omnes et assurgite regi vestro, incole Latiales, non solum sibi ad imperium, sed, ut liberi, ad regimen reservati. [7] Nec tantum ut assurgatis exhortor, sed ut illius obtupescatis aspectum. Qui bibitis fluentia eius eiusque maria navigatis; qui calcatis arenas littorum et Alpium summitates, que sue sunt; qui publicis quibuscumque gaudetis, et res privatas vinculo sue legis, non aliter, possidetis; nolite, velut ignari, decipere vosmetipsos, tamquam sompniantes, in cordibus et dicentes: «Dominum non habemus». Hortus enim eius et lacus est quod celum circuit¹.

Così Dante Alighieri esorta i signori e i popoli d'Italia, nella ben nota lettera stilata poco prima dell'arrivo di Enrico VII di Lussemburgo nella penisola (ottobre 1310)². Secondo l'«immerito esule» fiorentino³, la giurisdizione imperiale è estesa a «tutto ciò che il cielo circonda» e dunque dell'imperatore universale sono i fiumi e i mari, le spiagge e le cime della Alpi. Nessuno può in-

* I corsivi introdotti nelle citazioni, sia dei testi danteschi sia delle *Constitutiones* imperiali, sono dell'autrice.

¹ «Su dunque, strappatevi tutti al vostro torpore, o Italiani, e levatevi incontro al vostro re: da uomini liberi, egli vi riserva non solo soggezione, ma governo. E vi esorto non solo a sorgere, ma a sorgere con l'animo commosso davanti a lui. Voi che vi dissetate alle *sue* acque e navigate i *suoi* mari; voi che calpestate l'arena delle *sue* spiagge e i gioghi delle Alpi, che sono *suoi*; voi che godete di tutti i beni comuni e possedete i vostri privati in forza della *sua* legge, e di essa soltanto, non fatevi, come ignoranti, vittime di voi stessi e lasciate di vaneggiare ripetendo: “*non abbiamo signore*”: tutto quanto l'orizzonte abbraccia è orto e lago *suo*» (Alighieri, *Epistolae*, V, 6-7, p. 325, trad. a cura di G. Vinay).

² A proposito delle tre epistole dantesche, scritte tra l'autunno del 1310 e la primavera del 1311 (V, VI, VII), si vedano almeno Morghen, *Le lettere politiche di Dante*, pp. 101-104; Russo, *Le Epistole politiche*, in particolare pp. 64-68; Montefusco, *Le Epistole di Dante*; e la recente traduzione commentata di Honess, Alighieri, *Four Political Letters*.

³ Russo, *Dante “exul immeritus”*.

gannare sé stesso dicendo di non avere signore, in quanto la provvidenza divina ha riservato all'Impero romano il dominio e la giurisdizione sul mondo intero⁴.

Preoccupetis faciem eius in confessione subiectionis, et in psalterio penitentie iubiletis, considerantes quia "potestati resistens Dei ordinationis resistit"; et qui divine ordinationi repugnat, voluntati omnipotentie coequali recalcitrat; et "durum est contra stimulum recalcitrare"⁵.

Gli italiani tutti devono quindi fare atto di sudditanza a Enrico VII, perché qualsiasi resistenza al potere imperiale è ribellione alla volontà di Dio.

È probabile che tale riproposizione idealizzata del potere imperiale da parte del sommo poeta fiorentino abbia in qualche modo contribuito a costruire l'immagine di un Enrico VII sognatore, intento a riproporre un concetto ormai anacronistico e inattuale dell'impero universale e del ruolo imperiale. È un fatto, comunque, che questa lettura del personaggio ha per molti anni condizionato la storiografia italiana e straniera. Oggi, però, alcuni tornano a chiedersi se Enrico non fosse invece caratterizzato da un buon grado di realismo⁶.

1. *Le concessioni di balia al Rex Pacificus*

In realtà, all'inizio della sua avventura peninsulare, tra i più cauti e scettici circa l'effettiva obbedienza degli italiani sembrerebbe esservi stato proprio il re dei Romani e re di Germania. Al di là delle rivendicazioni di principio e delle richieste di obbedienza alle città, infatti, Enrico pare ben consapevole della debolezza non solo del suo potere effettivo, ma anche della propria autorità di imperatore non ancora incoronato. In un memoriale che consegna a Giovanni, diacono di Treviri, e a Nicolas, vescovo di Ligny, quando li invia, tra il 12 e il 24 novembre 1310, ad Avignone presso Clemente V, egli preme perché il papa anticipi l'incoronazione imperiale a Roma, dal momento che «alcuni, volendo nuocere e seminare zizzania, suggeriscono ai semplici che non gli si deve ubbidire, finché non sarà incoronato, dalla quale malizia potrebbero nascere molte ribellioni a danno della *res publica* dell'impero»⁷. Questa voce era velatamente

⁴ Ampia è la letteratura sul pensiero politico dell'Alighieri: almeno Solmi, *Il pensiero politico di Dante*; Ercole, *Il pensiero politico di Dante*; Passerin d'Entrèves, *Dante politico*; De Angelis, *Il concetto d'imperium e la comunità soprannazionale in Dante*; Lumia, *Aspetti del pensiero politico di Dante*; Mancusi-Ungaro, *Dante and the Empire*; Woodhouse, *Dante and governance*; Capitani, *Dante politico*; Carletti, *Impero, stati particolari e identità nazionale in Dante*; Carletti, *Dante politico*.

⁵ «Presentatevi al suo cospetto professandovi *suoi soggetti*, esprimete il vostro giubilo col salterio della penitenza, considerando che «chi resiste all'autorità resiste al comandamento di Dio» [*Rm* 13, 2], e chi si oppone al comandamento di Dio è ribelle ad una volontà pari alla sua onnipotenza ed «è duro compito voler opporre i calci al pungolo» [*At* 9, 4] (Alighieri, *Epistolae*, V, 4, p. 324).

⁶ Somaini, *Henri VII et le cadre italien*, in particolare pp. 401-402 e note.

⁷ «Quia quanquam homines intelligentes sciunt, quod ex quo dictus rex legitime electus et per dic-

stata fatta presente al re dai suoi stessi consiglieri guelfi: infatti, secondo Nicolas de Ligny⁸, Filippone Langosco da Pavia, Simone Avogadro da Vercelli e Antonio Fissiraga da Lodi lo avrebbero messo in guardia dal riammettere nelle singole città gli estrinseci fino a che non fosse stato incoronato⁹.

Alla bella certezza con cui Dante condanna i ribelli all'impero come ribelli alla volontà di Dio, si contrappone dunque la realistica considerazione del re dei Romani, talmente conscio delle rivendicazioni di coloro che dichiarano di non avere signore e, allo stesso tempo, della sua fragile autorità di imperatore non ancora consacrato, da ricercare, in più di una occasione, una convalida da parte del *populus*.

Il richiamo alla legittimazione dal basso è esplicito ad Asti, il 18 novembre 1310. Enrico VII, che tre giorni prima aveva ricevuto il giuramento di fedeltà degli astigiani¹⁰, per quanto possa porre rimedio ai dissensi interni alla città per la pienezza del suo potere, essendo egli «lex animata in terris», preferisce tuttavia che i fedeli astigiani esprimano la propria volontà di pacificazione mediante il voto: sono dunque l'*universitas*, il comune e il *populus* di Asti che concedono al re dei Romani la balia, l'autorità e la potestà di pacificare e riformare la città, di ripristinare la giustizia e il diritto, di stabilire o cassare statuti e leggi, modi e condizioni, forme di governo e uffici, seguendo la formula suggerita da Niccolò Bonsignori da Siena e accettata dall'assemblea¹¹. Secondo il cronista Gu-

tum papam approbatus habere debeat administrationem in imperio, acsi esset coronatus, tamen quidam querentes nocere et zizanium seminare suggerunt simplicibus, quod non est ei obediendum, donec fuerit coronatus. Ex qua malitia possent rebelliones plures in dampnum rei publice imperii exoriri»: in *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 466, p. 411. Sull'ambasceria si veda Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 69.

⁸ Per una lettura critica della *Relatio* composta dal vescovo di Butrinto si veda Franke, *Kaiser Heinrich 7. im Spiegel der Historiographie*, pp. 159-201. A proposito del personaggio Kolmer, *Nikolaus von Butrinto*.

⁹ «Consilium istorum fuit quod nullam partem extrapositam in aliqua civitate reponeret, donec esset coronatus»: in Nikolaus von Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII*, p. 493.

¹⁰ In occasione della fedeltà astigiana Francesco Cognasso rileva un atteggiamento autoritario di Enrico VII, in parte rintuzzato dai Solaro: Cognasso, *Arrigo VII*, p. 125.

¹¹ «Videlicet quia cum dictus serenissimus rex ipsam civitatem et districtum eius ac homines eorumdem reperiat plurimis dissensionibus, guerris et aliis incommodis multis esse turbatam ac male dispositam, et propterea ius et iusticiam, pacem et tranquillitatem et alias bonas condiciones deficere, idem rex, eisdem compatiens visceribus pietatis, intendebat in predictis oportunitate remedium adhibere et, quamquam possit ex plenitudine sue potestatis hec facere, tamen magis placebat eidem, si vota fidelium cum eiusdem ad hec peragenda concurrerent. Quare proponi faciebat in predicta concione, utrum placeret eisdem et vellent, quod libera, larga, plena et plenissima et generalis baylia, potestas et auctoritas *concedatur et concessa esse intelligatur et sit* eidem serenissimo regi per ipsam universitatem et comune et populum civitatis Astensis pacificandi et reformandi et in comune reducendi, rectificandi et ordinandi ipsam civitatem eiusque comune, populum et districtum eorumdemque homines, et in eisdem iusticiam et ius reparandi et propterea statuta et leges, modos, condiciones, observaciones et regimina et officia statuendi atque cassandi, et generaliter et specialiter faciendi et disponendi, quociens, quando, quomodo, ubi et qualiter eidem visum fuerit expedire pro predictis omnibus et singulis et ab hiis dependentibus effectui mancipandis atque servandis necnon pro omnibus et singulis, que ad bonum, pacificum, tranquillum et iustum

gielmo Ventura, in questa occasione molti cittadini avrebbero però votato contro la proposta, e il notaio avrebbe verbalizzato solo i voti favorevoli¹²: forse proprio per questo, il 23 novembre il giurisperito Antonio di Barge chiede nuova conferma della balia all'assemblea riconvocata che, attenendosi sempre alle parole del verbalizzatore, avrebbe accettato per acclamazione¹³.

Francesco Cognasso ipotizza che l'esito plebiscitario di questa seconda votazione derivi dalla composizione della assemblea: essa sarebbe stata infatti «formata in massima parte dalla plebe, che non si intendeva del comune»¹⁴. A me pare, comunque, che la seconda votazione, a pochi giorni dalla prima, il cui esito avrebbe potuto prestarsi a qualche contestazione, non faccia che confermare la cautela con cui Enrico VII ancora si muove, nel formale rispetto dell'ordinamento costituzionale della *civitas*. Astenendosi temporaneamente, per opportunismo politico, dall'insistere troppo sull'autorità che pur gli deriva dal titolo di re dei Romani, Enrico VII cerca per ben due volte il *consensus populi*, presentandosi piuttosto come «rex pacificus», monarca garante di pace che – come altri *domini* in contesti analoghi, prima e dopo di lui – riceve l'incarico di pacificare la città dalla comunità stessa. Il futuro imperatore chiede quindi ad una città teoricamente suddita dell'impero di rinunciare in suo favore, con un atto di sovranità collettiva, alle prerogative di autonomia amministrativa e legislativa, di cui la città già gode in base a concessioni imperiali¹⁵.

Quello di Asti non è però un *unicum*: altrettanto accade di lì a poco a Vercelli, quando il 15 dicembre 1310 il vescovo di Parma, Papiniano della Rovere, a nome di Enrico VII, chiede agli esponenti del consiglio cittadino che, per la pacificazione della città e del distretto, la comunità dia al re la piena, generale e libera balia, autorità e potestà di ordinare e disporre come a lui piaccia di tutta la città e del suo distretto. E il podestà, il consiglio e i cittadini, «liberaliter et sine conditione aliqua», rispondono, concedendole, «quod eis placebat»¹⁶.

et convenientem statum et custodiam dicte civitatis et districtus decreverit convenire, ad honorem et exaltationem sui Romanique imperii» in *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 471, pp. 419-420. Si vedano Bowsky, *Henry VII in Italy*, pp. 63 sgg.; Cognasso, *Arrigo VII*, pp. 124-128.

¹² La notizia del Ventura è riportata da Cognasso, *Arrigo VII*, p. 126.

¹³ «Qui omnes comuniter et concorditer, nullo contradicente, responderunt, quod sic et quod ea confirmabant auctoritate predicta (...) Quibus verbis vel similibus eundem sensum habentibus dictis per dictum dominum Antonium, omnes clamaverunt et dixerunt “fiat, fiat”, et “sic volumus et facimus, ut per vos dictum est, et dictam bayliam damus pro dicto communi et populo dicto domino regi”»: *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 472, p. 421.

¹⁴ Cognasso, *Arrigo VII*, p. 126.

¹⁵ Gli slittamenti semantici, già rilevati da Cognasso (*ibidem*, p. 128), nella definizione di Niccolò Bonsignori, funzionario posto dall'imperatore a capo del comune di Asti, «potestas» il 23 novembre, «consiliarius dicti domini imperatoris ac etiam vicarius dicte civitatis pro dicto domino rege» l'8 dicembre, sembrerebbero confermare un formale rispetto degli ordinamenti comunali all'atto dell'insediamento.

¹⁶ «Qui predicti omnes electus, potestas, consilium et cives responderunt liberaliter et sine conditione aliqua, quod eis placebat, quod idem dominus rex haberet predictam auctoritatem, posse et balliviam ordinandi et disponendi super pace et omimodo statu civitatis et civium et districtus eius ad suam omnimodam voluntatem, *concedentes* eidem domino, nomine suo et omnium aliorum

Così a Novara, il 19 dicembre 1310, i sapienti e i consiglieri della città, a nome loro e degli altri cittadini intrinseci, donano e concedono al re la balia e l'autorità plenaria di ordinare e stabilire a suo piacimento circa le guerre e le discordie interne e circa la riforma dello stato della città e del distretto¹⁷.

Nel momento in cui ottiene obbedienza dagli abitanti di Asti, Vercelli e Novara come *rex pacificus* investito dalle comunità, prima ancora che come re dei Romani e futuro imperatore, Enrico VII riconosce dunque formalmente il diritto delle città di concedere – è questo il verbo che ritorna costante nei vari atti – i poteri di governo in nome di una sovranità collettiva, riconoscendola legittima a fronte di una non ancora consacrata autorità imperiale.

2. Tra giuramenti di fedeltà al signore naturale e rivendicazioni delle prerogative comunali

Ma, abbandonata Novara, l'atteggiamento del Lussemburgo si irrigidisce. Secondo il racconto di Dino Compagni, giunto a un crocicchio tra Milano e Pavia Enrico VII sceglie, seguendo l'esortazione di Matteo Visconti, la via di Milano, nonostante a Pavia già lo aspettasse il suo consigliere guelfo Filippo di Langosco¹⁸. Giunto a Milano, il re dei Romani non fa chiedere né ottiene concessioni di balia dall'assemblea. Egli impone soltanto un giuramento di fedeltà ai milanesi e questi ultimi, per bocca dei loro procuratori Guglielmo da Vimerate e Robertino Borri, riconoscono il re dei Romani come «verum, naturalem et precipuum dominum» della città, del comune, degli uomini e del distretto di Milano, con tutti i diritti e le pertinenze, e affermano che il re dei Romani ha e deve avere su tutti loro il mero e misto imperio e la giurisdizione (28 dicembre)¹⁹. Il capitano del popolo Guido Della Torre è deposto, assieme al podestà, e il governo della città è affidato al vicario imperiale Jean de Chauv, di lì a poche settimane sostituito da Niccolò Bonsignori, già podestà e poi vicario imperiale ad Asti²⁰. È singolare e forse merita qualche riflessione più ap-

civium et habitantium dicte civitatis, potestatis et districtus, predictas potestatem, auctoritatem et balliviam» in *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 488, 1, p. 444.

¹⁷ «Infrascripti cives, sapientes et consiliarii eiusdem civitatis, nomine suo et aliorum civium et habitantium et hominum civitatis Novarie et districtus eiusdem, *donaverunt et concesserunt* domino regi balliviam et auctoritatem plenariam ordinandi et statuendi ad suam omnimodam voluntatem super guerris et discordiis suis etc.»: *ibidem*, n. 499, p. 453.

¹⁸ Il brano è riportato già da Cognasso, *Arrigo VII*, p. 130.

¹⁹ I procuratori milanesi «dixerunt, asseruerunt et recognoverunt ex certa scientia, ipsorum ac comunis et hominum et dicte civitatis Mediolanensis syndicariorum et procuratorio nomine, ipsum dominum Henricum Romanorum regem esse et esse debere *verum, naturalem et precipuum dominum* suum et dicte civitatis Mediolanensis, comunis et hominum et districtus eiusdem, cum omnibus iuribus et pertinentiis, ipsumque dominum Romanorum regem *habere et habere debere* in predictis omnibus et singulis merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem»: *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 510, p. 464.

²⁰ Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 79.

profondita il fatto che, proprio entrando nella città presidio e roccaforte del guelfismo lombardo e dei tiepidi se non ancora apertamente ostili Torriani²¹, Enrico opti per un'affermazione di autorità così radicale rispetto al già sperimentato atteggiamento formalmente conciliante verso l'ordinamento costituzionale delle *civitates* piemontesi.

Pressoché con la stessa formula usata a Milano giurano, in quegli stessi giorni, Bergamo (26 dicembre)²² e Cremona (4 gennaio 1311)²³ e, almeno in parte – gli atti, succinti e ceterati, richiamano infatti più il modello reggiano, come vedremo –, Piacenza (28 dicembre)²⁴ e Lodi (15 gennaio)²⁵.

Anche la nutrita delegazione degli ambasciatori, sindici, procuratori e nunzi del comune, del popolo e della città di Genova riconosce a sua volta il re dei Romani come «*verus, naturalis, legitimus et precipuus dominus absque medio*» della città, del comune, del popolo e di tutto il distretto genovese, senza però fare alcun riferimento esplicito al fatto che egli abbia e debba avere su tutti loro il mero e misto imperio e la giurisdizione (28 gennaio)²⁶. È inoltre da notare come, nel caso genovese, la formula del dominio *absque medio* risulti stemperata già di lì a qualche mese, quando lo stesso Enrico VII, che giunge a Genova indebolito e di nuovo conciliante dopo le rivolte di Lombardia, torna a riconoscere un *medium* nell'attribuzione delle funzioni di governo: egli, tramite un suo consigliere, il giudice Pietro «de Tuderto», si rivolge infatti all'assemblea dei cittadini e del popolo di Genova per ottenere la balia «ordinandi et disponendi de statu civitatis et civium et districtus Ianuae», come già era accaduto quasi un anno prima ad Asti, Vercelli e Novara (14 novembre 1311)²⁷.

²¹ Grillo, *Milano guelfa*, in particolare pp. 203-209.

²² In realtà a Bergamo la formula tace l'epiteto *naturale*, riferito al dominio *sine medio* (specificazione non presente Milano) di Enrico VII. Il sindaco e procuratore del comune e degli uomini di Bergamo, Guglielmo Alserio, «*recognovit dominum Henricum Dei gratia Romanorum regem semper augustum verum et precipuum dominum suum et communis et hominum de Pergamo esse et esse debere sine medio, ipsumque dominum Romanorum regem habere et habere debere in Pergamo cum toto districtu et cum omnibus pertinentiis merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem*» in *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 516, p. 477.

²³ A Cremona la formula aggiunge l'epiteto *iustum*, mentre riprende sia l'epiteto *naturale*, usato a Milano, sia quello *sine medio*, non presente a Milano ma usato a Bergamo, riferiti al dominio di Enrico VII. Il sindaco e procuratore del comune e degli uomini di Cremona, Rinaldo de Avenariis, «*recognovit dominum Henricum Romanorum regem semper augustum ibidem presentem esse et debere esse verum, naturalem, iustum et precipuum dominum suum sine medio necnon dictorum communis et hominum civitatis Cremone cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, ipsumque dominum regem et non alium habere et habere debere in dicta civitate Cremone et toto districtu ipsius cum omnibus pertinentiis suis necnon personis et rebus eorundem merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem*»: *ibidem*, n. 532, p. 490.

²⁴ Per la dedizione di Piacenza, ad opera del notaio Oberto Germano, sindaco e procuratore del comune e del popolo della città di Piacenza, si vedano *Acta Henrici VII romanorum imperatoris*, p. 23, n. 25.

²⁵ La dedizione di Lodi, ad opera di Bassiano Fissiraga e Ruffino de Paterno, sindici e procuratori del comune, del popolo e dei cittadini della città di Lodi, è riportata in *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 554, p. 511.

²⁶ *Ibidem*, n. 567, pp. 525-526.

²⁷ *Ibidem*, n. 705, pp. 681-682.

A prescindere dalla forse deliberata omissione genovese circa il mero e misto imperio e la giurisdizione, vi è ancora chi, agli inizi del 1311, a fronte dell'irrigidimento autoritario del Lussemburgo dimostra, all'atto della dedizione, un attaccamento molto più tenace alle prerogative comunali: gli intrinseci pavesi, rappresentati probabilmente non a caso da due professori di legge, riconoscono sì il ruolo imperiale, ma concedono «libere et absolute» al sovrano di intervenire nelle discordie interne e, al contrario almeno di bergamaschi, milanesi e cremonesi, rivendicano al comune di Pavia, in forza di precedenti concessioni imperiali, il «merum et mixtum imperium», la «omnimodam iurisdictionem» nella città e nel distretto, il diritto di istituire e destituire rettori, magistrati ed ufficiali, concessioni che Enrico VII non sa, non crede e non concede che siano vere (5 gennaio 1311)²⁸.

In questi giorni le resistenze pavesi circa le prerogative spettanti al comune risultano però ancora un caso ancora isolato. Pochi giorni più tardi (10 gennaio), anche Reggio manda i suoi ambasciatori a Milano, «ad dominum regem et serenissimum imperatorem», perché gli esponano in primo luogo come la città e il comune di Reggio gioiscano della venuta di Enrico VII, «tamquam veri et naturalis domini, a Deo et a lege comuni dati» per la difesa ed il governo di tutta la cristianità e in particolar modo della provincia di Lombardia, dove maggiormente è necessario; quindi come i reggiani siano pronti ad essergli fedeli e ad ubbidirgli; ed infine come sia necessario un suo intervento per arginare le mire dei Bonaccolsi di Mantova su parti del territorio reggiano²⁹. Il 14 gennaio i procuratori sia della parte intrinseca sia di quella estrinseca di Reggio riconoscono il re dei Romani «verum, legitimum et precipuum dominum» della città e del suo distretto, offrendogli la città, i cittadini ed il distretto «et eorum merum et mixtum imperium, et omnimodam iurisdictionem» e prestan-

²⁸ I sindici e procuratori del podestà, dei credenziari, del comune e del popolo della città di Pavia, i professori di legge Benvenuto *de Campixiis* e Mosco *de Guasconibus*, «presentaverunt et obtulerunt eidem domino regi civitatem Papie et eius districtum cum omnibus et singulis pertinentiis ad civitatem predictam necnon homines et personas habitantes in predicta civitate et eius districtu tamquam eorum *domino unico, soli et precipuo*. Et recognoverunt et confessi sunt iam dictam civitatem cum pertinentiis suis universis una cum omnibus habitantibus in dicta civitate et in eius districtu esse et debere esse domini regis superius memorati dictosque homines civitatis predictae esse in presenti et fuisse predecessorum suorum in imperio fideles homines et subditos et esse velle pariter et debere. Et *concesserunt libere et absolute* dicto domino regi, quod possit de omnibus discordiis et controversiis, littibus et querelis, (...) , disponere et ordinare, componere et arbitrari ad suam omnimodam voluntatem et prout celsitudini regalis culminis faciendum expedire videbitur (...). Cum autem in instrumento predicto syndicatus predictorum sindicorum continebatur inter alia, quod dicti syndici erant constituti ad confitendum, comune civitatis predictae post ipsum dominum regem et ab ipso et ab eius predecessoribus *habuisse, habere et debere debere merum et mixtum imperium et omnimodam iurisdictionem in civitate Papie et in eius districtu, et ius instituendi et destituendi rectores et potestates, consules et magistratus et officiales alios* in dicta civitate et districtu eiusdem et predicti sindici hoc assererent, dictus dominus rex dixit et protestatus fuit ibidem, *quod ipse nesciebat nec credebatur nec concedebat predicta vera esse»: ibidem*, n. 527, p. 487; *Acta Henrici VII romanorum imperatoris*, pp. 25-26, n. 31.

²⁹ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 542, pp. 497-498.

do fedeltà³⁰. La formula dell'omaggio, che richiama nel tenore quelle di Piacenza e di Lodi, sembra raggiungere una sorta di compromesso tra il riconoscimento apparentemente indiscusso al futuro imperatore delle prerogative giurisdizionali da parte di città come Bergamo, Milano e Cremona, e la rivendicazione degli intrinseci pavesi: Reggio e i reggiani hanno infatti la giurisdizione, ma la offrono al re dei Romani.

Nei giorni a cavallo della incoronazione «in regem Italie» di Enrico VII, avvenuta il 6 gennaio nella chiesa di Sant'Ambrogio, tante città, comunità e feudatari di Lombardia e dell'Italia intera accorrono dunque a Milano per giurare fedeltà, sia pure con sfumature diverse, al loro legittimo, naturale e precipuo signore, dato loro da Dio e dal diritto comune³¹. Ma che cosa succede nei giorni quasi immediatamente successivi? Il tentativo di ottenere l'obbedienza che, proprio in base al diritto comune, sarebbe spettata al nuovo re d'Italia e al futuro imperatore naufraga rapidamente. Come i suoi consiglieri guelfi avevano profetizzato, reintrodurre gli estrinseci a Como, Brescia, Mantova, Piacenza etc. (solo a Verona cercò, invano, di reintrodurre i conti di San Bonifacio)³², provoca lo scontento generale. Ben presto, secondo le parole di Giovanni da Cermenate, «molti malvagi Liguri e Lombardi, anche quelli che la clemenza del re aveva fatto, da esuli proscritti, abitanti e cittadini della loro terra, divennero spregiuri e ribelli»³³, tradendo l'obbedienza da poco giurata al loro sovrano.

3. Enrico VII e le ribellioni delle città

I primi a ribellarsi sono proprio i milanesi, o almeno alcuni di loro, che il 12 febbraio sollevano un tumulto sedato con violenta determinazione dalle truppe imperiali³⁴. Il Cermenate lamenta come l'ira del popolo non sia fomentata dalle parole, gravemente lesive della libertà dei cittadini e delle leggi, pronunciate dal vicario imperiale Niccolò Bonsignori da Siena, «iste pestiferus morbus urbis nostre»³⁵, quanto piuttosto dalla ben più vile necessità di sborsare del denaro: solo l'alto donativo per il futuro imperatore – 100.000 fiorini grazie all'incauta ironia di Guido della Torre che, secondo Giovanni da Cermenate, di

³⁰ *Ibidem*, n. 544, p. 499.

³¹ Sul significato ed il titolo dell'incoronazione milanese si vedano Cognasso, *Arrigo VII*, pp. 136-139; Somaini, *Henri VII et le cadre italien*, pp. 419-421; a proposito delle presenze e delle assenze illustri all'incoronazione Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 79 sgg.

³² Nikolaus von Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII*, pp. 503-504; Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 89.

³³ «At brevi tempore, mutato fortunae vultu, plerique Ligures et Lombardi, etiam quos ex proscriptis exulibus suarum terrarum incolae atque cives fecerat, clementis regis periuri ac rebelles facti sunt»: Giovanni da Cermenate, *Historia*, XVIII, p. 40. A proposito del cronista e notaio ghibellino Soldi Rondinini, *Cermenate*.

³⁴ Bowsky, *Henry VII in Italy*, pp. 98 sgg.; Cognasso, *Arrigo VII*, pp. 201-207; Grillo, *Milano guelfa*, pp. 206-207.

³⁵ Giovanni da Cermenate, *Historia*, XIX, p. 41.

fronte alla proposta di Guglielmo Pusterla e di Matteo Visconti di fare dono al re di 50.000 fiorini e alla regina di altri 10.000, amareggiato per tanta liberalità dimostrata con i soldi dei milanesi tutti, avrebbe ribattuto «e perchè non darne 100.000? così sarebbe cifra tonda»³⁶ –, e non l'amore della libertà avrebbero infatti acceso la rivolta³⁷.

Tra le prime cause della sedizione vi sarebbe però stato anche il dispositivo imperiale, in base al quale un cospicuo numero dei “primi della città”, guelfi e ghibellini in uguale proporzione, avrebbe dovuto seguire, come ostaggi, il Lussemburgo nel suo viaggio a sud. Al contrario del volgo milanese, che avrebbe esultato dicendo: «Se ne vadano lontano da noi quelli che delirano e sempre nella città si combattono, con danno nostro!»³⁸, i primati della città, dipinti dal Cermenate come arroganti oppressori³⁹, male accolgono questo ordine. Guelfi e ghibellini non vogliono abbandonare Milano, i primi perché sempre diffidenti verso Enrico VII, gli altri perché appena rientrati dall'esilio⁴⁰. Torriani e Visconti, nonostante la loro lunga ostilità, si coalizzano così di fronte al pericolo comune e, al grido «Morte ai Teutonici tutti: vi è pace tra il signor Guido ed il signor Matteo!»⁴¹, alimentano il tumulto, capeggiato da Galeazzo Visconti, figlio di Matteo, e da Franceschino della Torre, figlio di Guido (più ambiguo, nei racconti contrastanti dei cronisti, risulta il ruolo dei rispettivi genitori). Gli esiti immediati della rivolta sono il saccheggio e l'incendio delle case dei Torriani abbandonate al furore teutonico, la fuga di Guido Della Torre a Cremona, il confino di Matteo e Galeazzo Visconti e l'istituzione di tribunali speciali, che indagano sui responsabili ed emettono sentenze «pro maleficio et lesa maiestate» nei confronti dei riconosciuti rei⁴².

Ma la miccia della ribellione è ormai accesa e l'incendio si diffonde anche in altre città: a Lodi e a Crema il 18 febbraio i guelfi insorgono, cacciando i vicari imperiali, seguiti due giorni più tardi da cremonesi e novaresi, e, il 23, dai bresciani capitanati da quel Tebaldo Brusati che proprio il Lussemburgo ave-

³⁶ *Ibidem*, XXI, p. 45.

³⁷ *Ibidem*, XIX, pp. 43-44.

³⁸ «Abeant a nobis longe qui delirant, ac semper dissident in urbe nostro damno!»: *ibidem*, XXII, p. 47.

³⁹ «Nam tanta plerosque, qui nominati erant, urgebat ambitio, ut nimium grave foret eis in urbe sua aequo iure vivere; neque contenti sunt, dum caeteris divitiis et honoribus praesunt, ut nec inferant nec patiantur iniurias, verum iniuriis et damnis eos semper premunt impune, qui sibi usui sunt»: *ibidem*, XXII, p. 47.

⁴⁰ Nikolaus von Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII*, p. 505.

⁴¹ *Ibidem*, p. 506.

⁴² Notaio di uno dei giudici incaricati dal re dei Romani di procedere contro i rei di lesa maestà fu il cronista Benzo di Alessandria; per un prospetto bio-bibliografico Ragni, *Benzo d'Alessandria*; ma anche *Il Chronicon di Benzo d'Alessandria*. Ancora nel 1317 la prigionia di alcuni Torriani nelle carceri di Matteo Visconti – che, misericordiosamente, ha risparmiato loro la condanna capitale – è giustificata, di fronte agli ambasciatori pontifici, dalla condanna per lesa maestà «ex decreto imperatoris Henrici»: *Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte*, n. 50, II (23 maggio 1317), p. 25.

va da poco fatto rientrare nella città governata dai Maggi ghibellini. Insorgono anche Reggio, Parma e Mantova, dove i ghibellini cacciano i guelfi, da poco rientrati per volontà del re, accusandoli di volersi impadronire del potere. I rivoltosi sembrano infatti contestare non tanto l'autorità del Lussemburgo, quanto piuttosto le pretese degli esuli rientrati circa la restituzione dei loro beni e il comportamento dei vicari imperiali, tirannico anche nella misura in cui questi ultimi, in qualità di rappresentanti di colui che – secondo la formula accettata da bergamaschi, milanesi e cremonesi, ma respinta almeno dai pavesi – ha e deve avere ogni giurisdizione, avocano a sé competenze politiche, giurisdizionali e amministrative già spettanti alle città⁴³.

Nonostante il parere contrario dei suoi consiglieri – il conte di Savoia in primo luogo, secondo il Ferreti⁴⁴ –, inizialmente il re dei Romani reagisce con misericordia alle ribellioni, perdonando il Fissiraga, blandendo i signori di Pavia e di Vercelli rimastigli fedeli, recuperando rapidamente Lodi e Crema, Reggio e Parma, e proponendo condizioni per il perdono del Della Torre e dei suoi seguaci e per la cancellazione delle confische (27 febbraio)⁴⁵. Ma, da Cremona, Guido Della Torre rifiuta il perdono imperiale, mentre la stessa Cremona e Brescia continuano a resistere al re dei Romani. Enrico VII non vuole procedere verso Roma, e verso l'incoronazione, lasciandosi alle spalle quelle che ormai percepisce come esplicite e dirette contestazioni dell'autorità e dell'onore imperiale. Egli indugia quindi in Lombardia, sia pur redarguito severamente da Dante il 17 aprile:

Quid, preses unice mundi, peregrisse preconicis cum cervicem Cremonae deflexeris contumacis? nonne tunc vel Brixie vel Papie rabies inopina turgescet? Ymmo, quae cum etiam flagellata resederit, mox alia Vercellis vel Pergami vel alibi returgebit, donec huius scatescentis causa radicalis tollatur, et radice tanti erroris avulsa, cum trunco rami pungitivi arescant. An ignoras, excellentissime principum, nec de specula summe celsitudinis deprehendis ubi vulpecula fetoris istius, venantium secunda, recumbat? Quippe nec Pado precipiti, nec Tiberi tuo criminosa potatur, verum Sarni fluentis torrentis adhuc rictus eius inficiunt, et Florentia, forte nescis?, dira hec pernicies nuncupatur⁴⁶.

⁴³ Sulla natura dei vicariati enriciani è tornato di recente Somaini, *Henri VII et le cadre italien*, p. 417 e nota; in proposito si vedano anche, in questa stessa sede, gli interventi di Paolo Grillo e Riccardo Rao.

⁴⁴ Ferreto de' Ferreti, *Historia rerum in Italia gestarum*, col. 1059; per un prospetto bio-bibliografico Bortolami, *Ferreto de' Ferreti*.

⁴⁵ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 582, pp. 538-539.

⁴⁶ «Che cosa, o signore unico del mondo, credi di ottenere facendo piegare il collo alla ribelle Cremona? Forse che allora non proromperà inaspettato il furore di Brescia o di Pavia? E non basta! Quando anche questo si sarà calmato sotto i tuoi colpi, ecco che scoppierà di nuovo a Vercelli o a Bergamo o altrove, finché non si recida alla base la causa stessa di questa suppurazione morbosa e, strappata la radice di così grave travimento, i rami pungenti inaridiscano col loro tronco. O forse ignori, eccellentissimo fra i principi, e non vedi, dalla somma altezza da cui guardi, dove la mala volpe che produce questo fetore abbia il suo covo, al riparo dai cacciatori? Certo, la scellerata non si abbevera all'acque precipiti del Po né del Tevere tuo, il suo grugno insozza invece ancora le correnti rapide dell'Arno: si chiama Firenze (forse non lo sai?) questa peste maledetta» (Alighieri, *Epistola*, VII, 6-7, p. 333).

L'atteggiamento del re dei Romani nei confronti dei ribelli è cambiato⁴⁷. Sino a quel momento Enrico VII si è lasciato dissuadere, in un caso dagli inviati del pontefice, nell'altro dalla sua consorte e dal volubile conte di Savoia⁴⁸, dal procedere duramente nei confronti di Milano e di Lodi, come invece gli avevano suggerito i maggiori del suo consiglio e lo stesso Ligny che, nel caso di Lodi, commenta sconcolato il rifiuto del re di abbattere le mura e far costruire un castello a spese della comunità, dal momento che la facilità con cui il re elargiva il perdono avrebbe indotto altri a ribellarsi⁴⁹. Ma oramai non è più il tempo della misericordia: quando Cremona, essendo mancato il sostegno di Firenze e di Bologna, invia finalmente le chiavi della città al re dei Romani (26 aprile), chiedendo perdono, né gli inviati pontifici, né gli altri consiglieri inducono Enrico a promettere misericordia ai cremonesi⁵⁰.

Il rituale di umiliazione con cui Sopramonte Amati e i maggiori della città si sottomettono in veste di penitenti, presentandosi al re a piedi scalzi, con la sola veste, a testa scoperta e con un laccio al collo, non basta. Il re sguaina la spada e ve li fa passare sotto ad uno ad uno, in segno di completa sudditanza, quindi li fa arrestare tutti. Entrato poi a Cremona, ordina l'abbattimento delle mura, oltre che quello delle case e dei palazzi dei Cavalcabò, risparmiando alla città il saccheggio solo per intercessione della consorte⁵¹.

È lesa la maestà imperiale, non è più tempo di misericordia. Solo in questi giorni di aprile il Lussemburgo accoglie le sollecitazioni dei consiglieri, che già al tempo della rivolta milanese lo invitavano ad una repressione energica, che costituisse un esempio dissuasore: forse perché proprio allora Firenze inizia a contestare, in termini anche giuridici, i diritti pubblici dell'impero e il dovere di sudditanza, come emerge dalla lettera di Dante del 31 marzo?

Vos autem divina iura et humana transgredientes, quos dira cupiditas ingluviis paratos in omne nefas illexit, nonne terror secunde mortis exagitat, ex quo, primi et soli iugum libertatis horrentes, in romani principis, mundi regis et Dei ministri, gloriam fremuistis, atque iure prescriptionis utentes, debite subiectionis officium denegando, in rebellionis vesaniam maluistis insurgere? An ignoratis, amentes et discoli, publica iura cum sola temporis terminatione finire, et nullius prescriptionis calculo fore obnoxia? Nempe legum sanctiones alme declarant, et humana ratio percotando decernit, publica rerum dominia, quantalibet diuturnitate neglecta, nunquam posse vanescere vel abstenuata conquiri; nam quod ad omnium cedit utilitatem, sine omnium detrimento interire non potest, vel etiam infirmari; et hoc Deus et natura non vult, et mortalium penitus abhorreret adsensus⁵².

⁴⁷ Cognasso, *Arrigo VII*, p. 211.

⁴⁸ Ferreto de' Ferreti, *Historia rerum in Italia gestarum*, col. 1059; Cognasso, *Arrigo VII*, p. 209.

⁴⁹ Nikolaus von Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII*, pp. 508-509.

⁵⁰ «Nec per vestros nuncios nec per suos consiliarios induci potuit quod eis misericordiam promitteret, quia primi erant qui rebellaverant»: *ibidem*, p. 509.

⁵¹ Rileggendo e confrontando le parole dei cronisti, Jean-Marie Moeglin ha di recente reinterpretato l'atteggiamento di Enrico VII in occasione della resa di Cremona, in Moeglin, *Henri VII et l'honneur de la majesté impériale*.

Richiamandosi alla decadenza dei diritti imperiali per prescrizione⁵³, almeno dai primi di aprile Firenze cessa infatti nei suoi carteggi di riferirsi a Enrico VII come all'imperatore: egli è re di Germania, quindi totalmente estraneo alle vicende italiane. E Firenze appoggia e sostiene Cremona e Brescia.

Per sventare la delegittimazione fiorentina urge in primo luogo affrettare l'incoronazione romana, a proposito della quale il Lussemburgo si accorda ancora una volta con il pontefice (17-19 aprile e successivi)⁵⁴. Ma «la Maestà imperiale, il Giudice sovrano sulla terra» non può neppure più perdonare coloro che rifiutano la sua autorità, mettendo in discussione quel «capitale simbolico» che un imperatore designato, amministratore di pace e giustizia nell'impero e nel mondo intero, deve ad ogni costo difendere⁵⁵. Da sovrano misericordioso, pacificatore, arbitro e pronto al compromesso Enrico VII si trasforma in giudice giusto ma inflessibile, impietoso con i ribelli e contro coloro che ledono la maestà imperiale.

Non è forse un caso che, negli stessi giorni in cui Firenze cessa di riferirsi a Enrico VII come all'imperatore designato, il re dei Romani decida di sollevare i tribunali speciali incaricati di emettere sentenze «pro maleficio et lesa maiestate» dal loro compito, ed inserisca la lesa maestà contro la persona del principe tra le leggi particolari delle singole città⁵⁶. Come rei di lesa maestà sono poi condannati Cremona, che per questo perde le sue mura e le sue torri e molti dei suoi maggiorenti, morti in carcere dopo l'arresto; Guido della Torre e i cremonesi fuggiti, processati in contumacia (10 maggio)⁵⁷; e Tebaldo Brusati, catturato durante l'assedio di Brescia, processato e condannato ad una morte spettacolare (20 giugno)⁵⁸.

⁵² «E voi che trasgredite le leggi umane e divine, che una colpevole avidità e cupidigia senza fondo ha fatto pronti ad ogni scelleratezza, non vi tormenta dunque il terrore della dannazione da quando, primi e soli, in odio alla disciplina di una giusta libertà, vi siete accaniti contro la gloria del principe romano, re del mondo e ministro di Dio, e con la scusa del diritto di prescrizione, rinnegando il dovere dell'obbedienza, avete preferito mettervi pazzamente sulla via della rivolta? forse ignorate, nella vostra stolta perversità, che i diritti pubblici non cessano di valere che col cessare stesso del tempo e non sono soggetti a nessuna prescrizione? Le sacrosante sanzioni delle leggi dichiarano, e la ragione umana conclude, dopo attento esame, che i pubblici domini delle cose, per quanto a lungo trascurati, non possono mai vanificarsi o impugnarsi perché abbiano perso vigore. Quello che è rivolto all'utilità di tutti non può infatti venir meno o anche solo essere infirmato senza danno di tutti, il che è contro la volontà di Dio e della natura, e ripugnerebbe al comune sentimento degli uomini» (Alighieri, *Epistolae*, VI, 2, p. 327).

⁵³ Sulle argomentazioni giuridiche in favore della prescrizione, riprese in occasione del processo per lesa maestà intentato da Enrico VII contro Roberto d'Angiò, si veda Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 190 e nota 43.

⁵⁴ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, nn. 604-608, pp. 567-571.

⁵⁵ Moeglin, *Henry VII et l'honneur de la majesté impériale*, p. 239.

⁵⁶ Ai primi di aprile data l'inserimento di queste disposizioni almeno negli statuti di Monza, ma, si è ipotizzato, disposizioni analoghe sarebbero state introdotte anche negli statuti di altre città lombarde; si veda Storti Storchi, *Statuti di Monza del XIV secolo*, p. 207. Una breve riflessione in merito in Cengarle, *Lesma maestà all'ombra del Biscione*.

⁵⁷ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 631, pp. 591-593; Bowsky, *Henry VII in Italy*, p. 113.

⁵⁸ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 653, pp. 622-623.

Ribelle e rea di lesa maestà è anche Brescia, i cui maggiori, non avendo voluto «ad cultum nostrum redire», il 18 settembre, per ordine di Enrico, si presentano con le funi al collo al re e al legato apostolico, a due vescovi e al cardinale Luca Fieschi, dimostrando «palam reatum suum» e consegnando la città senza condizione. Risparmiati benignamente per rispetto alla sede apostolica e per le richieste degli ecclesiastici, i maggiorenti della città vengono esiliati, mentre il re ordina di riempire i fossati e distruggere dalle fondamenta le mura e i «tuguria, in quibus habebant fiduciam», per loro eterno ricordo e affinché altri temano di commettere altrettanto contro l'autorità imperiale (21 settembre)⁵⁹.

Segue, il 1° ottobre, la sentenza contro Brescia, giunta in due redazioni di cui la prima fu poi promulgata⁶⁰, la seconda, molto più ampia, abbandonata⁶¹. Quest'ultima, più interessante esempio della retorica imperiale, si apre con l'esaltazione delle due sacre autorità, dei «duo magna luminaria», volute da Dio a governo del mondo. Enrico VII richiama quindi la pietà religiosa del predecessore Carlo Magno e la clemenza dell'altro suo predecessore Giulio Cesare, a cui si ispira rispettivamente nell'accogliere le richieste di Clemente V e nel mostrare clemenza ai bresciani traditori, in una sorta di autolegittimazione che richiama il ritratto del Lussemburgo dato, in diversi luoghi della sua *Historia*, da Giovanni da Cermetate⁶².

Attraverso gli spettacolari atti di forza, i processi e i documenti emerge la volontà di Enrico VII di affermare la propria indiscussa e indiscutibile dignità imperiale, nel rispetto dell'autorità pontificia, e la totale illiceità di qualsiasi disobbedienza nei suoi confronti.

Tuttavia il Lussemburgo non è solo l'imperatore designato che, in forza del suo ruolo, rivendica a sé ogni giurisdizione. A novembre, ecco di nuovo quella anomala attribuzione di balia da parte della comunità genovese, a cui sopra si accennava: non è l'imperatore fonte di ogni giurisdizione? perché, allora, accettare l'investitura dal popolo? perché non pretendere l'obbedienza e l'accoglienza, come a Milano e in altre città lombarde? Per quale motivo Genova, come già Asti, Vercelli e Novara, si distinguono? Forse è la vicinanza degli Angioini a determinare la diversità degli atteggiamenti e la cautela del sovrano, che nella città ligure accetta addirittura l'attribuzione di una signoria temporanea?

Eppure il 1311 si chiude con l'anatema imperiale auspicato da Dante contro Firenze, ribelle fomentatrice di ribellioni. Durante una prima seduta vengono elencate tutte le imputazioni rivolte alla patria dell'«immerito esule» (20 novembre)⁶³: rifiuto di rimuovere l'esercito contro Arezzo, fedele all'impero; accoglienza del traditore, ribelle e bandito Guido Della Torre; invio di un podestà a Cremona ribelle; finanziamenti ai bresciani ribelli; ruberia e spoliazione

⁵⁹ *Ibidem*, n. 688, pp. 654-655.

⁶⁰ *Ibidem*, n. 689, pp. 655-660.

⁶¹ *Ibidem*, n. 691, pp. 660-665.

⁶² Franke, *Kaiser Heinrich 7. im Spiegel der Historiographie*, pp. 77-107.

⁶³ *Constitutiones et acta publica*, IV/1, n. 715, pp. 697-701.

degli ambasciatori regi Niccolò di Butrinto e Pandolfo Savelli, inviati ad ammonirli contro i loro atteggiamenti; rifiuto di riconoscere a Enrico altro titolo che re di Germania e istigazione ad attaccarne i fedeli; impedimento al transito di Ludovico di Savoia, senatore di Roma, affermando che il di lui ritorno a Roma era in aiuto del re; congiura, cospirazione ed alleanza con altre città contro la regia maestà. I fiorentini hanno quindici giorni per presentarsi e respingere le accuse. Non essendo comparsi allo scadere del termine, il 24 dicembre Enrico VII pronuncia sentenza in contumacia contro coloro che insistono «in Dei et maiestatis nostre despectum», privandoli di tutte le prerogative giurisdizionali, legislative e fiscali di cui godevano, confiscando castelli, città, ville e distretto della città di Firenze, bandendo gli ufficiali e i cittadini fiorentini⁶⁴.

Ora *rex pacificus*, scelto dalla collettività come garante di pace, ora imperatore giudice, investito da Dio del proprio ruolo, ora duttile politico, ora autoritario detentore di diritti, ora misericordioso, ora inflessibile, in questo suo primo anno in Italia Enrico VII concilia, a seconda degli interlocutori e dei contesti, due diverse e contrapposte concezioni della sovranità, espressione talvolta di una volontà collettiva a livello locale, talvolta di un'indiscutibile autorità universale, dimostrando realismo politico al di là della necessità di difendere il «capitale simbolico» dell'impero.

⁶⁴ *Ibidem*, nn. 715-716, pp. 697-705.

Opere citate

- Acta Henrici VII romanorum imperatoris et Monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia*, a cura di F. Bonaini, Firenze 1877 (ed. anast. Aalen 1970).
- D. Alighieri, *Epistolae*, in D. Alighieri, *Tutte le opere*, a cura di L. Blasucci, Firenze 1965.
- D. Alighieri, *Four Political Letters*, a cura di C.E. Honess, London 2007.
- S. Bortolami, *Ferreto de' Ferreti*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 47, Roma 1997, pp. 57-60.
- W.M. Bowsky, *Henry VII in Italy. The conflict of empire and city-state (1310-1313)*, Lincoln 1960.
- O. Capitani, *Dante politico*, in *Per correr miglior acque...: bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio. Atti del Convegno internazionale di Verona-Ravenna, 25-29 ottobre 1999*, Roma 2001, pp. 57-69.
- G. Carletti, *Dante politico. La felicità terrena secondo il pontefice, il filosofo, l'imperatore*, Pescara 2006.
- G. Carletti, *Impero, stati particolari e identità nazionale in Dante*, in «Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali», 36 (2003), 2, pp. 293-307.
- F. Cengarle, *Les maestà all'ombra del Biscione. Dalle città lombarde ad una "monarchia" europea*, Roma, in corso di stampa.
- F. Cognasso, *Arrigo VII*, Milano 1973.
- Constitutiones et acta publica imperatorum et regum inde ab a. MCCXCVIII usque ad a. MCCCXIII (1298-1313)*, in MGH, *Leges*, IV/1-2, a cura di J. Schwalm, Hannoverae et Lipsiae 1906-1911 (rist. an. 1981).
- Il Chronicon di Benzo d'Alessandria e i classici latini all'inizio del 14. secolo. Edizione critica del libro XXIV: De moribus et vita philosophorum*, a cura di M. Petoletti, Milano 2000.
- A. De Angelis, *Il concetto d'imperium e la comunità soprannazionale in Dante. Nel 7. centenario della sua nascita*, Milano 1965.
- F. Ercole, *Il pensiero politico di Dante*, 2 voll., Milano 1927-1928.
- Ferreto de' Ferreti, *Historia rerum in Italia gestarum ab anno MCCL ad annum usque MCCCXVIII*, in RIS, 9, Mediolani 1726, coll. 935-1290.
- M.E. Franke, *Kaiser Heinrich 7. im Spiegel der Historiographie. Eine faktenkritische und quellkundliche Untersuchung ausgewählter Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts*, Köln [etc.] 1992.
- Giovanni da Cermenate, *Historia*, a cura di L.A. Ferrai, Roma 1889 (rist. anast. Torino 1966).
- P. Grillo, *Milano guelfa (1302-1310)*, Roma 2013.
- L. Kolmer, *Nikolaus von Butrinto*, in *Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon*, 6, Nordhausen 1993, pp. 876-877.
- G. Lumia, *Aspetti del pensiero politico di Dante*, Milano 1965.
- D. Mancusi-Ungaro, *Dante and the Empire*, New York [etc.] 1987.
- J.-M. Moeglin, *Henri VII et l'honneur de la majesté impériale. Les redditions de Cremona et de Brescia (1311)*, in *Penser le pouvoir au Moyen Âge*, Paris 2000, pp. 211-245.
- A. Montefusco, *Le Epistole di Dante: un approccio al corpus*, in «Critica del testo», 14 (2011), 1, pp. 401-457.
- R. Morghen, *Le lettere politiche di Dante. Testimonianza della sua vita in esilio*, in R. Morghen, *Dante profeta tra la storia e l'eterno*, Milano 1983, pp. 89-107.
- Nikolaus von Butrinto, *Relatio de itinere Italico Henrici VII. imperatoris ad Clementem V*, in *Vitae paparum Avenionensium, hoc est historia pontificum romanorum qui in Gallia sederunt ab anno Christi 1305 usque ad annum 1394*, a cura di E. Baluze (Parisiis 1693, 2 voll., II, coll. 1147-1230), nouv. ed. d'après les manuscrits par G. Mollat, 4 voll., Paris 1914-1922, III, pp. 491-561.
- A. Passerin d'Entrèves, *Dante politico e altri saggi*, Torino 1955.
- E. Ragni, *Benzo d'Alessandria*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 8, Roma 1966, pp. 723-726.
- V. Russo, *Le Epistole politiche (tra Monarchia e Commedia)*, in V. Russo, *Impero e stato di diritto. Studio su «Monarchia» ed «Epistole» politiche di Dante*, Napoli 1987, pp. 59-73.

- V. Russo, *Dante "exul immeritus". Variazioni compositive sul/dal tema*, in «Esperienze letterarie», 17 (1992), 2, pp. 3-16.
- G. Soldi Rondinini, *Ceremate, Giovanni da*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 23, Roma 1979, pp. 768-771.
- A. Solmi, *Il pensiero politico di Dante. Studi storici*, Firenze 1922.
- F. Somaini, *Henri VII et le cadre italien: la tentative de relancer le Regnum Italicum. Quelques réflexions préliminaires*, in *Europäische Governance in Spätmittelalter. Heinrich VII. von Luxemburg und die grossen Dynastien in Europas - Gouvernance européenne au bas moyen âge. Henri VII de Luxembourg et l'Europe des grandes dynasties*. Actes des 15^{es} journées lotharingiennes. 14-15 octobre 2008. Université de Luxembourg, a cura di M. Pauly, Luxembourg 2010, pp. 397-428.
- C. Storti Storchi, *Statuti di Monza del XIV secolo: formazione e caratteri generali*, già in *Gli statuti medievali di Monza. Saggi critici*, Milano 1993, pp. 17-48, ora in C. Storti Storchi, *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. 191-242.
- Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern*, a cura di S. von Riezler, Innsbruck 1891 (rist. anast. Aalen 1973).
- J. Woodhouse, *Dante and Governance*, Oxford 1997.

Federica Cengarle
Università degli Studi di Pavia
federica.cengarle@tiscali.it